



COMUNE DI FERRANDINA
(Provincia di Matera)

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
UFFICIO TRIBUTI

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27 Marzo 2009

INDICE

TITOLO I

CAPO I

CRITERI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

Art. 2 – Classificazione del Comune

CAPO II

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Art. 3 – Criteri generali

Art. 4 – La pubblicità esterna

Art. 5 – Gli impianti delle pubbliche affissioni

TITOLO II

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 6 – Oggetto dell'imposta

Art. 7 – Soggetto passivo

Art. 8 – Tipologie pubblicitarie

Art. 9 – Disciplina per il rilascio delle autorizzazioni

Art. 10 – Commisurazione dell'imposta

Art. 11 – Denuncia e versamento dell'imposta

Art. 12 – Riduzione dell'imposta

Art. 13 – Esenzione dall'imposta

TITOLO III

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 14 – Finalità

Art. 15 – Gestione del servizio

Art. 16 – Svolgimento del servizio

Art. 17 – Diritto sulle pubbliche affissioni

Art. 18 – Riduzione del diritto

Art. 19 – Esenzione dal diritto

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 20 – Tariffe

Art. 21 – Rimborsi

Art. 22 – Accertamenti, sanzioni, interessi e riscossione coattiva

Art. 23 – Norme finali e di rinvio

TITOLO I

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I

CRITERI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52, D.Lgs. n. 446/1997 ¹, nonché conformemente alle norme contenute nel D.Lgs. n. 507/1993 ², nella Legge n. 296/2006 e nel D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
2. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2

Classificazione del Comune

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il Comune di Ferrandina appartiene alla terza classe.
2. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con apposita deliberazione. Contestualmente dovranno essere modificate le tariffe, nei termini di legge previsti.

¹ Art. 52.Potesta' regolamentare generale delle province e dei comuni

² Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , concernente il riordino della finanza territoriale

CAPO II

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Art. 3

Criteri generali

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e dal presente regolamento.
2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art. 8 del presente regolamento. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 5.
3. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale.
4. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dell'Ufficio Tributi, dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio di Polizia Municipale.
5. Dall'entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti viene dato corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano già stati adottati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 507/1993. Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.
6. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.
7. Nelle more di approvazione del presente regolamento e del piano generale di cui al presente articolo possono essere rilasciate autorizzazioni in forma provvisoria. Detti impianti potranno essere autorizzati in via definitiva se conformi al piano o dovranno essere rimossi se in contrasto.

Art. 4

La pubblicità esterna

1. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.

2. Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per l'installazione, autorizzata dal Comune e previo nullaosta tecnico dell'ente proprietario, di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali e provinciali, od in vista di esse,:

- a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite dall'art. 8. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
- b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
- c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate sia a quelle degli edifici sui quali devono essere installati, sia alle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.

3. Il piano comprende:

- a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o nella disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;
- b) la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);
- c) i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.

4. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.³

Art. 5

Gli impianti per le pubbliche affissioni

1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 2007, penultimo anno precedente quello in corso, era costituita da n. 9.187 abitanti, la superficie degli impianti da

³ Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione. (Comma così modificato dall'art. 3-bis, D.L. 27 agosto 1994, n. 515)

adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq 500, proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq 12 per ogni mille abitanti.

3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:

- a) mq 100, pari al 20% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
- b) mq 350, pari al 70%, è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale
- c) mq. 50, pari al 10% è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati.

4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

- a. vetrine per l'esposizione di manifesti;
- b. standardi porta manifesti;
- c. posters per l'affissione di manifesti;
- d. tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
- e. superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
- f. armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
- g. altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.

5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Ferrandina - Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.

6. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 7 del presente regolamento.

7. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 8 del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (*"Nuovo codice della strada"*) e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. (*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*)

8. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:

- a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
- b) l'ubicazione;
- c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
- d) la dimensione ed il numero di fogli cm 70x100 che l'impianto contiene;

- e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.
9. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.
10. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e che entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno cui il bilancio si riferisce, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.
11. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

TITOLO II

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 6

Oggetto dell'imposta

1. In via generale, è soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - a) I messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; .
 - b) I messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) I mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art. 7

Soggetto passivo

1. L'imposta è dovuta da colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce, o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 8

Tipologie pubblicitarie

1. Le tipologie pubblicitarie sono classificate in:
 - a) pubblicità ordinaria. Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro non compreso nelle altre categorie pubblicitarie. È compresa in questa fattispecie anche la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.
 - b) pubblicità effettuata con veicoli. Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno dei veicoli in genere, di vetture autofilotrannviarie, battelli, barche esimili, di uso pubblico o privato. È compresa in questa fattispecie anche la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto.

- c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni. Pubblicità effettuata per conto proprio o altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. È compresa in questa fattispecie anche la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
- d) pubblicità varia. Pubblicità effettuata mediante:
- striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
 - aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua
 - palloni frenati e simili;
 - distribuzione, anche con veicoli di volantini o di altro materiale pubblicitario o persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;
 - apparecchi amplificatori e simili
2. Per le definizioni relative ai mezzi pubblicitari e alle modalità di svolgimento della pubblicità di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, si rinvia alle disposizioni del D.P.R. n. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9

Disciplina per il rilascio delle autorizzazioni.

1. Per le modalità del rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari, si rimanda alle disposizioni del D.P.R. n. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La pubblicità effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'Ufficio Tributi, previo pagamento dell'imposta dovuta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.

Art. 10

Commisurazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità, di norma, si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti. Non si fa luogo ad applicazione della tassa per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. L'imposta relativa alle affissioni dirette sugli impianti ad esse destinate è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Solo per i mezzi bifacciali, le due superfici vanno considerate separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

4. I festoni e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.

Art. 11

Denuncia e versamento dell'imposta

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 7 del presente regolamento, a seguito del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 9 del presente regolamento e prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'Ufficio Tributi, su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, in cui devono essere indicate le caratteristiche, le quantità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modifica dell'imposizione.
3. La dichiarazione di pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino variazioni degli elementi dichiarati che comportino la modifica dell'ammontare dell'imposta. Tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento e sempreché non venga presentata denuncia di cessazione entro lo stesso termine.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), b) e c) del presente regolamento si presume effettuata con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le fattispecie alla lettera c) del predetto art. 8, comma 1, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
5. I versamenti devono essere effettuati a mezzo di bollettino di conto corrente postale;
6. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a € 1.549,00 il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre.
7. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della dichiarazione e comunque prima dell'effettuazione.
8. E' stabilito in € 3,00 l'ammontare al di sotto del quale l'imposta non è dovuta.

Art. 12

Riduzione dell'imposta

1. Sono previste riduzioni concernenti l'imposta comunale sulla pubblicità, per gli eventi di cui all'art. 16, D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni; ⁴
2. Le riduzioni previste dall'art. 16, D.Lgs. n. 507/1993 si applicano anche qualora nei messaggi pubblicitari siano indicati soggetti diversi che abbiano contribuito all'organizzazione dell'evento.

Art. 13

Esenzione dall'imposta

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta tutte le fattispecie di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 507/1993.
2. I soggetti di cui al citato art. 17, comma 1, lettera h), prima di effettuare l'esposizione del mezzo pubblicitario, devono presentare in visione all'Ufficio Tributi idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

⁴ Art. 16.

Riduzioni dell'imposta

1. La tariffa dell'imposta e' ridotta alla meta':
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

TITOLO III

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 14

Finalità

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, e nella misura stabilita dal precedente art. 5, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.⁵
3. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
4. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi ad essi destinati dal precedente art. 5. Tale fattispecie è

⁵ Art. 20.

Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla meta':
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Art. 21.

Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati

classificata, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 12 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con applicazione dell'imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui al comma primo del precedente art. 10.

5. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi il Funzionario Responsabile può disporre la temporanea deroga, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dal precedente art. 5. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalità di cui all'art. 5. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

6.

Art. 15

Gestione del servizio

1. La gestione del servizio della materiale affissione e deaffissione dei manifesti commissionati al servizio comunale delle pubbliche affissioni, nonché della manutenzione ordinaria degli impianti, può essere affidata a soggetti esterni tramite gara d'appalto a portata di tutti o riservata a cooperative sociali.
2. In caso di affidamento esterno del servizio, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, approva il capitolato di appalto per la gestione del servizio stesso.

Art. 16

Svolgimento del servizio

1. Per ottenere il servizio, i soggetti interessati debbono prenotare l'affissione presentando apposita commissione scritta con l'indicazione del tipo e del numero di manifesti da affiggere, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto versamento del diritto dovuto.
2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.
3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.
4. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
5. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
 - per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
 - per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.

6. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico.
7. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
8. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.
9. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.
10. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
11. Nei casi di cui ai commi 6 e 7 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previsti. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 10 giorni.
12. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 10 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione.
13. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
14. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 10 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.
15. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per commissione.
16. Nell'ufficio affissioni devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:
 - le tariffe del servizio;
 - l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;

- Il registro cronologico delle commissioni.

Art. 17

Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
2. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce, o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 507/1993 e dal presente regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili e non previste in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
4. E' stabilito in € 3,00 l'ammontare al di sotto del quale il diritto non è dovuto.

Art. 18

Riduzione del diritto

1. Sono previste riduzioni concernenti il diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Art. 19

Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal pagamento del diritto tutte le fattispecie di cui all'art. 21, nonché la fattispecie prevista dall'art. 20 – bis, D.Lgs. n. 507/1993.
2. Per i manifesti di cui all'art. 21, comma 1, lettera f), il soggetto richiedente l'affissione gratuita è tenuto a precisare nella commissione la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
3. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui all'art. 21, comma 1, lettera g) il soggetto richiedente l'affissione deve allegare alla commissione copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 20

Tariffe

1. Le tariffe previste per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono adottate dalla Giunta Comunale con riferimento alle tipologie di cui agli allegati A e B del presente regolamento.
2. Le tariffe per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono maggiorate del 50% nel periodo compreso tra il primo giugno e il trenta settembre di ogni anno.
3. Le maggiorazioni dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili.
4. Le riduzioni dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono sempre applicate alla tariffa e non sono cumulabili.

Art. 21

Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere il rimborso delle somme versate a titolo di imposta comunale sulla pubblicità e/o diritto sulle pubbliche affissioni e non dovute con le modalità stabilite nel Regolamento Generale delle Entrate in materia di Tributi Comunali vigente.
2. Non si procede all'esecuzione di rimborsi per importi comprensivi di tributo o diritto ed interessi complessivamente inferiori a € 3,00.

Art. 22

Accertamenti, sanzioni, interessi e riscossione coattiva

1. Per ciò che concerne l'attività di accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e/o del diritto sulle pubbliche affissioni, le sanzioni e gli interessi applicati e le modalità di riscossione coattiva, si rinvia al Regolamento Generale delle Entrate in materia di Tributi Comunali vigente.

Art. 23

Norme finali e di rinvio

1. Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente norma regolamentare e tariffaria afferente l'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni ed esplica efficacia dal 1° gennaio 2009;
2. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge, del Regolamento generale delle entrate comunali e regolamenti analoghi inerenti la materia.

(le tariffe indicate sono state deliberate dalla Giunta Comunale con atto n. 111 del 5 Maggio 2008)

TABELLA 1 - (Art.12 - D.Lgs. 507/93 ed Art. 30 c. 17 L. 488/99 - DPCM)		
PUBBLICITÀ ORDINARIA: TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO		
	PUBBLICITÀ ORDINARIA	LUMINOSA OD ILLUMINATA
Superficie	TARIFFA	TARIFFA
fino a mq. 1	€ 0	€ 0
da mq. 1 a mq. 5,5	€ 22,72	€ 45,44
da mq. 5,5 a mq. 8,5	€ 34,08	€ 60,16
oltre mq. 8,5	€ 45,44	€ 90,88

(Il canone giornaliero rapportato a 1/300 di quello annuo , il canone mensile è rapportato ad 1/10 di quello annuo)

TABELLA 2 - (Art.13 - c. 1 - D.Lgs. 507/93 ed Art .30 c. 17 L. 488/99 - DPCM)	
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE	
TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO	

SUPERFICIE	TARIFFA
fino a mq. 1	€ 0
fino a mq. 5,5	€ 49,58
da mq. 5,5 a mq. 8,5	€ 74,37
oltre mq. 8,5	€ 99,16
N.B.: Se la pubblicità è luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 100%	

TABELLA 3 - (Art.13 - c. 3 - Lett. A - B D.Lgs. 507/93 ed Art .30 c. 17 L. 488/99)	
PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU AUTOVEICOLI	
TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO	

SUPERFICIE	TARIFFA
autoveicoli con portata inferiore ai 3000 Kg	€ 99,16
autoveicoli con portata superiore ai 3000 Kg	€ 148,74

N.B.: Se la pubblicità è luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 100%. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata. Per gli autoveicoli su cui è apposta la ragione sociale dell'impresa per un massimo di due volte e la superficie complessiva è inferiore al mezzo mq. è prevista l'esenzione dal canone di pubblicità.

TABELLA 4 - (Art.13 - c. 3 - Lett. C - D.Lgs. 507/93 ed Art .30 c. 17 L. 488/99)	
PUBBLICITÀ EFFETTUATA MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESI NELLA TABELLA PRECEDENTE	

TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO	€ 49,58
N.B.: Se la pubblicità è luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 100%. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.	

TABELLA 5 - (Art.14 – c. 1 - 2 - 3 D.Lgs. 507/93 ed Art .30 c. 17 L. 488/99) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO	
CATEGORIE	TARIFFA
Canone giornaliero, indipendentemente dal numero dei messaggi	€ 4,12
Canone annuo	€ 66,10

TABELLA 6 - (Art.14 – c. 4 - 5 D.Lgs. 507/93 ed Art .30 c. 17 L. 488/99) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI	
Canone giornaliero, indipendentemente dal numero dei messaggi	€ 4,12
Canone annuo	€ 66,10

TABELLA 7 - (Art.15 – c. 1 D.Lgs. 507/93 ed Art .30 c. 17 L. 488/99 - DPCM) PUBBLICITA' CON STRISCIONI: tariffa annua per mq.	
Categoria normale (non luminosi)	€ 22,72
Categoria speciale (luminosi)	€ 45,44

TABELLA 8 - (Art.15 – c. 2 D.Lgs. 507/93 ed Art .30 c. 17 L. 488/99) PUBBLICITA' CON AEROMOBILE	
TARIFFA ANNUA PER OGNI GIORNO O FRAZIONE	€ 99,14

TABELLA 9 - (Art.15 – c. 3 D.Lgs. 507/93 ed Art .30 c. 17 L. 488/99) PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI	
TARIFFA ANNUA	€ 99,14

TABELLA 10 - (Art.15 – c. 4 D.Lgs. 507/93 ed Art .30 c. 17 L. 488/99) PUBBLICITÀ MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRO:	
TARIFFA PER PERSONA PER OGNI GIORNO O FRAZIONE	€ 4,12

TABELLA 11 - (Art.15 – c. 5 D.Lgs. 507/93 ed Art .30 c. 17 L. 488/99) PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI: tariffa per ciascun punto per ogni giorno o frazione	
Categoria normale	€ 12,38

ALLEGATO B

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Prezzi a foglio per manifesti 70x100		
CATEGORIA	per i primi 10 gg	per ogni periodo successivi
normale	€ 2,06	€ 0,60
Prezzi a foglio per manifesti costituiti da più di un foglio 70x100; es. 100x140		
CATEGORIA	per i primi 10 gg	per ogni periodo di 5 gg o frazione
normale	€ 4,12	€ 1,20

- Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%;
- per i manifesti costituiti da otto fogli fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%;
- per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%;
- qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi determinati da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto;
- per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere, od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale è dovuta, per ciascuna commissione, la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di €30,987.
- Ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D. Lgs. 507/93, per il periodo 1° Giugno - 30 Settembre si applica la maggiorazione del 50% delle tariffe per la pubblicità di cui all'art. 12 (comma 2), all'art. 14 (commi 2, 3, 4, 5) e all'art. 15, nonché, limitatamente a quelli di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni, di cui all'art. 19 stesso D.Lgs.